

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 7/2018 DEL 15 APRILE 2018

ENTRO IL 30 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL PRIMO TRIMESTRE

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2018.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Ricordiamo che l'art. 38 *bis* del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA **maturato** in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando **l'importo è superiore a 2.528,28 euro** e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

AL VIA IL RAVVEDIMENTO PER L'ERRATA COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE

Il 6 aprile è scaduto il termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017; entro il medesimo termine era possibile inviare i dati corretti relativi al secondo semestre 2017. A partire dal 7 aprile 2018 agli invii viene applicata la sanzione ex art. 11 comma 2 bis del D.Lgs 471/97. Se l'invio è operato entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari a 1 euro per fattura errata o non comunicata, fino ad un totale di 500 euro; a partire dal sedicesimo giorno la sanzione è di 2 euro per fattura fino ad un massimo di 1000 euro.

Alla sanzione "base" è possibile poi applicare l'istituto del ravvedimento operoso in base a quando viene versata la sanzione.

Occorre quindi calcolare la sanzione "base" in relazione a quando viene fatto l'invio correttivo, e l'importo della sanzione ravveduta in relazione a quando viene effettuato il pagamento della sanzione stessa.

ROTTAMAZIONE BIS: LE LETTERE DALL'AGENZIA ENTRATE PER GLI ATTI NON ANCORA NOTIFICATI

L'Agenzia Entrate sta inviando oltre 300 mila lettere ai contribuenti che potranno accedere alla "rottamazione bis" per i carichi affidati all'Agenzia Entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 e per i quali non risulta ancora notificata la cartella o l'avviso.

Le lettere riportano:

- il numero della cartella/avviso;
- l'Ente creditore che ha affidato il carico per la riscossione;
- il debito residuo alla data del 02 marzo 2018 del carico posto in riscossione;
- il debito che potrebbe essere oggetto di "rottamazione";
- il debito da pagare in caso di adesione alla "rottamazione";
- il debito residuo escluso dalla rottamazione, poiché non ne ricorrono i presupposti di legge.

Per aderire alla definizione agevolata il contribuente dovrà presentare la dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018.

MEZZI DI PAGAMENTO PER LA DETRAZIONE E LA DEDUZIONE DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018

La Legge di Bilancio 2018 aveva stabilito che, a partire dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell'imposta e della deduzione delle spese relative all'acquisto di carburante, questo doveva essere effettuato con mezzi di pagamento definiti elettronici.

L'Agenzia Entrate, in data 4 aprile 2018, con Provvedimento n. 73203, ha stabilito quali sono gli ulteriori mezzi di pagamento, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, per l'acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell'operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.

L'acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

L'Agenzia ha altresì reso noto che per l'acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette "carte carburanti", cioè quelle carte che vengono rilasciate ai contribuenti passivi IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting" che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva).

L'uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

SCADE IL 30 APRILE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO VIRTUALE

Scade il prossimo 30 aprile il versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nell'anno d'imposta 2017.

Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

Se la fattura è cartacea, l'imposta è assolta con l'applicazione della marca da bollo; se la fattura è elettronica, l'imposta deve essere assolta in modo virtuale. In questo caso, nel documento deve essere apposta la dicitura "*Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014*".

L'importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24 utilizzando il codice tributo 2501.

ECOBONUS 2018: ATTIVO IL SITO DI ENEA PER COMUNICARE I DATI DEGLI INTERVENTI

Al sito <http://finanziaria2018.enea.it/index.asp> è attiva la funzionalità per l'invio telematico all'Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali, che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

A disposizione dei contribuenti e degli operatori interessati ad avere informazioni relative alle detrazioni vi è anche la possibilità di consultare il portale informativo.

5 PER MILLE: AL VIA LE ISCRIZIONI PER GLI ENTI NON INCLUSI NELL'ELENCO PERMANENTE

Fino al prossimo 7 maggio 2018 gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche non inclusi nell'elenco permanente degli iscritti avranno la possibilità di iscriversi al cinque per mille 2018.

Dovranno trasmettere la domanda per via telematica (tramite i servizi *Fisconline* o *Entratel*), oltre agli enti di nuova costituzione, anche gli enti che non si sono iscritti nel 2017, quelli non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2017. Gli enti già compresi nell'elenco permanente degli iscritti, invece, non sono tenuti a trasmettere nuovamente la richiesta di iscrizione.

Gli enti che sono già presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2018.

DAL 14 SETTEMBRE IL VIA ALLE RICHIESTE DEL VOUCHER DIGITALIZZAZIONE

Il MISE, con decreto del 29 marzo 2018, ha stabilito che a partire dal 14 settembre 2018 le imprese iscritte nel provvedimento di prenotazione possono presentare le richieste di erogazione del Voucher; l'assegnazione definitiva dell'agevolazione prevede infatti che sia presentata apposita richiesta tramite procedura informatica.

Insieme alla domanda di erogazione occorre trasmettere documentazione di spesa, estratti conto corrente con i pagamenti connesse, le liberatorie dei fornitori e il resoconto sulla realizzazione del progetto.

SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE: LA CHIAVE DI ACCESSO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E AL FISCO

Con il provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) è ora possibile accedere anche a tutti servizi messi a disposizione online dall'Amministrazione finanziaria: registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, accedere al proprio cassetto fiscale.

Lo Spid è il documento di identificazione online del cittadino, al quale permette, attraverso nome utente e password, di utilizzare i servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.

Per ottenere Spid occorre aver compiuto 18 anni di età, essere in possesso di un documento di riconoscimento valido, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e mail e di un numero di telefono.

Seguendo i vari step per l'identificazione, bisogna poi registrarsi su uno degli 8 siti gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa).

A partire dal 9 aprile 2018 l'area riservata dell'Agenzia Entrate, unitamente ai servizi telematici dell'Agenzia in essa disponibili, è quindi accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID - livello 2.

Per livello 2 si intende un'autenticazione forte a due fattori: password e pin "dinamico", che varia sempre ad ogni accesso.

L'Agenzia ha reso noto che per garantire continuità nell'utilizzo dei servizi, tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti, in modo da consentire un passaggio graduale all'utilizzo dell'identità digitale da parte degli utenti

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 7/2018 DEL 15 APRILE 2018

USO ILLECITO DEL CONTRATTO DI RETE

Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 29 marzo 2018 n. 7

Con la circolare n. 7 del 29 marzo 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro prosegue nell'opera di sensibilizzazione delle proprie articolazioni periferiche, finalizzata a contrastare forme e tipologie contrattuali al limite della regolarità nei servizi, negli appalti e nella logistica. In particolare vengono evidenziati vantaggi di natura economica che si possono avere attraverso il contratto di rete, mettendo l'accento sia sul distacco che sulla codatorialità. Vantaggi che si concretizzerebbero:

- nella mancata applicazione del CCNL in caso di socio lavoratore di cooperativa;
- nell'utilizzo del personale in modo flessibile alla stregua della somministrazione;
- nell'assenza di responsabilità legale e patrimoniale verso i dipendenti esternalizzati;
- nel lavoro straordinario o festivo senza maggiorazioni.

Con questa nota l'INL fissa la propria attenzione su un uso fraudolento del contratto di rete previsto dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 33.

Un contratto di rete lecito ha le seguenti caratteristiche.

Parti:

è un contratto stipulato da più imprenditori;

non c'è alcun limite dimensionale alle imprese: è necessario soltanto che le stesse siano iscritte nell'apposito registro presso le Camere di Commercio;

Causale:

attraverso il contratto di rete le parti "perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato";

Oggetto: le parti si obbligano, sulla base di un programma comune di rete all'interno del quale sono identificabili tre elementi come la collaborazione, lo scambio di informazioni o prestazione e l'esercizio comune di alcune attività rientranti nell'oggetto;

Pubblicità:

il contratto va annotato in ogni registro di impresa nel quale sono iscritte le aziende firmatarie del contratto.

Fondo patrimoniale:

è un elemento “non essenziale” e può essere costituito sia attraverso il conferimento dei beni che con l’apporto di un patrimonio destinato all’uso specifico;

Organo comune:

le imprese aderenti al contratto di rete possono individuare un soggetto “incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.

La norma non si sofferma sulla composizione che, quindi, può essere di persone fisiche o giuridiche, può essere collegiale ma anche individuale e può prevedere la partecipazione anche di soggetti esterni alle imprese che hanno aderito al contratto.

A fronte di questo, l’INL richiama l’attenzione su un uso distorto dell’istituto del distacco ex art. 30, comma 4-ter del D.L.vo n. 276/2003 e della “codatorialità” introdotta con l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 99. Nel contratto di rete, infatti, il requisito specifico dell’interesse del distaccante che, unito alla temporaneità, lo legittima, “sorge automaticamente in forza dell’operare del contratto di rete”, cosa che fa venir meno qualunque indagine in tal senso degli organi di vigilanza, qualora lo stesso, sia stato registrato nelle forme previste dalla norma nel predetto Registro con le annotazioni di rito a fianco di ciascuna impresa.

Un analogo discorso va fatto per la codatorialità ove, l’art. 7, comma 2, afferma che per le imprese con contratto di rete la “codatorialità” dei dipendenti “ingaggiati va disciplinata in base alle regole stabilite nel contratto stesso. Quindi, si può parlare di lavoratori comuni tra gli aderenti alla rete soltanto se ciò è stato stabilito nel contratto, cosa che comporta la formale assunzione degli stessi da parte di una delle imprese, anche se cooperativa, con tutti gli adempimenti conseguenti (comunicazione di assunzione telematica, lettera di assunzione, registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, ecc.). L’utilizzazione dei lavoratori “in rete” non supera, in alcun modo, il principio della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del D.L.vo n. 276/2003 alla luce del principio generale richiamato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017 ove la Consulta ha affermato la piena applicabilità a fattispecie diverse da quella dell’appalto al fine di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e di utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale.

FINE APPALTO E LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE

[Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 2018 n. 8973](#)

La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento, comminato da una azienda di pulizie, a seguito della scadenza dell’appalto ove il lavoratore risultava impiegato.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la motivazione, addotta dall’azienda, fosse giustificata dalla cessazione dell’appalto di servizi di pulizia che aveva comportato una effettiva e non pretestuosa contrazione dell’attività produttiva e la correlativa esigenza di riduzione del personale.

REGOLAMENTO PRIVACY IMMEDIATAMENTE APPLICABILE

[Consiglio dei Ministri seduta 21 marzo 2018](#)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati